

**COMUNE DI  
BUCINE**

PROVINCIA DI AREZZO

**REGOLAMENTO DELLE**

**ATTIVITA' RUMOROSE**

L. 447/95

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	1
ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE.....	1
ART. 3 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	3
ART. 4 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	3
ART. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	4
TITOLO II.....	5
ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	5
Art. 6 DEFINIZIONI.....	5
Art. 7 DEROGHE.....	5
Art. 8 REGISTRO DEROGHE.....	5
Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 10 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI.....	6
Art. 11 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI.....	6
Art. 12 COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI EDILIZI.....	6
Art. 13 CANTIERI PER REALIZZAZIONE GRANDI OPERE.....	7
Art. 14 EMERGENZE.....	7
Art. 15 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO.....	7
Art. 16 DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Art. 17 ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO.....	8
Art. 18 MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO – DEROGHE SEMPLIFICATE.....	8
Art. 19 MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO – DEROGHE NON SEMPLIFICATE.....	9
Art. 20 ATTIVITA' PRESSO PUBBLICI ESERCIZI (P.E. CON INTRATTENIMENTO MUSICALE, RSTORANTI, BAR, CLUB, E CIRCOLI PRIVATI).....	9
TITOLO III.....	9
ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	9
ART. 21 MACCHINE DA GIARDINO.....	10
ART.22 MACCHINE AGRICOLE.....	10
ART.23 ALLARMI ACUSTICI.....	10
ART.24 CARICO E SCARICO MERCI.....	10
ART.25 PULIZIA STRADE E E RACCOLTA RIFIUTI.....	10
ART.26 ATTIVITÀ AL CHIUSO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI DI NUOVA APERTURA (RISTORANTI, BAR, CIRCOLI, SALE GIOCHI, PUBBLICI ESERCIZI CON INTRATTENIMENTI MUSICALI).....	10
ART.27 DIFFUSIONE MUSICALE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.....	11
ART.28 PUBBLICITA' FONICA.....	11
TITOLO IV.....	11
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ART.29 SANZIONI.....	11
ART.30 SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI.....	11
ART.31 DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ART.32 ATTIVITA' RICORRENTI.....	12
ART.33 MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	12

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.

2. Dal presente regolamento sono escluse le fonti di rumore occasionali o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone quali schiamazzi, strepiti di animali (disciplinati dal primo comma dell'art. 659 C.P.) nonché altri rumori di origine antropica diversi da quelli indicati al successivo titolo III.

3. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

### ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione - Leq in dB(A)

	<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

	<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

#### Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
  - a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
  - b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
  - c) al rumore prodotto da:
    - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
    - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
    - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

#### valori limite di qualità - Leq in dB(A)

*classi di destinazione d'uso del territorio*

*tempi di riferimento*  
*diurna (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00 )*

		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00 )
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

#### valori di attenzione - Leq in dB(A)

a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

2. Gli edifici scolastici sono classificati nella classe II nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio

### ART. 3 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Arezzo e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L.

### ART. 4 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate

dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
  - discoteche
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- i richiedenti il rilascio
  - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
  - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
  - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

#### ART. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

## TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

### Art. 6 DEFINIZIONI

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.

Si definisce "Deroga semplificata" il provvedimento di deroga per attività che rispettano i requisiti di cui al punto 3.2 della parte 3 della D.C.R. 77/2000. Per tale deroga è necessaria semplice comunicazione come previsto dai successivi artt. 10 e 18.

Si definisce "deroga NON semplificata" il provvedimento di deroga per attività che rientrano nelle condizioni di cui al punto 3.3 parte 3 della D.C.R. 77/2000. Per tale deroga è necessaria domanda di autorizzazione come previsto dai successivi artt. 11 e 19.

### Art. 7 DEROGHE

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento.

I limiti della deroga, come stabilito dalla D.C.R. 77/2000, devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica, e sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati; nel caso di attività rumorose al chiuso i limiti sono misurati all'interno dell'abitazione a finestre chiuse.

Il tempo di misura deve essere almeno di 15 minuti (30 minuti per i cantieri stradali come previsto dalla D.C.R. 77/2000).

Quando non diversamente specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97.

Non si applicano le penalizzazioni per componenti tonali o impulsive come definite nell'allegato B del D.P.C.M. 16/03/98.

### Art. 8 REGISTRO DEROGHE

Il Comune conserva il registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale (ai sensi del punto 3.1 della parte 3 della D.C.R. 77/2000); nel registro, oltre ai dati generali sull'attività, sono riportati i riferimenti della domanda e della documentazione presentata per le finalità di cui all'art. 30.

## NORME TECNICHE

### Sezione 1

#### CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

### Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI

Per l'attivazione di cantieri dovrà essere indirizzata al Comune specifica comunicazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività (per deroghe semplificate come definite al successivo art. 10) o

domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività (per le deroghe non semplificate come definite al successivo art. 11). Le domande presentate in tempi non conformi non verranno accettate.

Il Comune entro sette giorni invia richiesta di parere all'AUSL per deroghe non semplificate, ed autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga con le modalità sotto riportate.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata qualora non siano richieste integrazioni o espresso motivato diniego;

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

#### Art. 10 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI DEROGHE SEMPLIFICATE

Rientrano in questa casistica i cantieri previsti in aree III, IV, V, VI (come definite dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/97), a distanza superiore a 100 m. da scuole, ospedali, case di cura e che rispettano i seguenti limiti:

**limite di orario:** dalle ore 08:00 alle ore 19:00 (con sospensione dalle ore 13:00 alle ore 15:00)

**limiti di rumore ammessi:** 70 dBA (65 dBA misurati all'interno delle abitazioni a finestre chiuse nel caso di ristrutturazione interna)

**durata dell'attività:** massimo 20 giorni lavorativi

**giorni di svolgimento attività:** dal lunedì al venerdì

Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare domanda conforme all'allegato RDAR-01 almeno 15 giorni prima dell'attivazione del cantiere.

Per durate superiori a cinque giorni dovrà essere allegata una relazione dettagliata redatta da un Tecnico competente in acustica, come da D.C.R. 77/2000, punto 3.2.1.

#### Art. 11 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI DEROGHE NON SEMPLIFICATE

Rientrano in questa casistica i cantieri che non possono rispettare i limiti di orario e di ubicazione la durata dell'attività, i giorni di svolgimento dell'attività o i limiti di rumore previsti per la deroga semplificata di cui all'art. 6. In tali casi il legale rappresentante del cantiere richiedente la deroga deve presentare domanda conforme all'allegato RDAR-02 almeno 30 giorni prima dell'attivazione del cantiere; in tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità richiesti e la loro motivazione.

Alla richiesta dovrà essere allegata una relazione dettagliata redatta da un Tecnico competente in acustica, come da D.C.R. 77/2000, punto 3.3.

#### Art. 12 COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI EDILIZI

Nelle concessioni o autorizzazioni edilizie per cantieri edili e nelle concessioni lavori in sede stradale deve essere riportata la prescrizione: *"L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori*



*rumorosi, è consentita nei limiti di rumore indicati dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose previa acquisizione della deroga secondo quanto riportato dagli art. 10-11 del Regolamento stesso”.*

### Art. 13 CANTIERI PER REALIZZAZIONE GRANDI OPERE

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi opere o infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione preventiva di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

### Art. 14 EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Qualora gli interventi in emergenza si debbano protrarre per durate superiori a 5 giorni dovrà essere comunque presentata domanda di deroga secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

## Sezione 2

### **SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**

#### Art. 15 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo soggette al presente Regolamento i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive rumorose (competizioni motociclistiche od automobilistiche) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di intrattenimento, piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale presso pubblici esercizi.

Per tutte le attività sopra descritte è indispensabile presentare comunicazione o domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di legge con le modalità di cui ai successivi artt. 17-18-19-20.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

#### Art. 16 DISPOSIZIONI GENERALI

Salvo quanto previsto all'art. 11 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Lo svolgimento delle manifestazioni in tali aree è regolamentato del successivo art. 17.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Comune specifica comunicazione o domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla documentazione indicata nei moduli allegati al presente Regolamento, almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività (per deroghe semplificate ai sensi dell'art. 14) e almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività (per le deroghe non semplificate ai sensi dell'art. 15). Le domande presentate in tempi non conformi non verranno accettate.

Il Comune entro sette giorni invia richiesta di parere all'AUSL per deroghe non semplificate ed autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga con le modalità sotto riportate.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata qualora non siano richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

#### Art. 17 ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO

Per ogni area destinata a spettacolo e individuata dall'Amministrazione nel Piano Comunale di Classificazione Acustica viene definito un disciplinare che preveda l'orario di svolgimento delle manifestazioni e i limiti ammessi all'interno dell'area (in funzione della localizzazione dell'area e della vicinanza di recettori sensibili).

*"L'Amministrazione Comunale, con apposito atto di Giunta, definirà, successivamente all'approvazione del presente regolamento, i limiti planimetrici precisi ed il regolamento d'area relativamente alle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto - In attesa del regolamento d'area il legale rappresentante dell'attività deve presentare comunicazione 15 giorni prima dell'attività (deroga semplificata)".*

I limiti esterni all'area coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori presenti (non si applica il criterio differenziale).

Qualora la manifestazione non possa rispettare le condizioni del disciplinare dovrà essere acquisita deroga ai sensi dei successivi art. 18 e 19.

#### Art. 18 MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO – DEROGHE SEMPLIFICATE

Rientrano in questa casistica le manifestazioni che si svolgono all'aperto al di fuori delle aree individuate dal Comune, che si trovano a distanza superiore a 100 metri da ospedali e case di cura e da scuole (se interessano l'orario ed il periodo di apertura delle stesse) e che rispettano i seguenti limiti:

- **limite di orario:** dalle ore 10:00 alle ore 24:00.
- **limiti rumore ammessi:** 70 dBA dalle 10:00 alle 22:00; 65 dBA dalle 22:00 alle 24:00.

In zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe per oltre 30 giorni nel corso dell'anno 3 giorni lavorativi consecutivi, anche se riferite a manifestazioni ed eventi diversi tra loro.

Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare comunicazione conforme all'allegato RDAR-03 almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività (per deroghe semplificate).

#### Art. 19 MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO – DEROGHE NON SEMPLIFICATE

Rientrano in questa casistica le manifestazioni che si svolgono all'aperto al di fuori delle aree individuate dal Comune e che non possono rispettare i limiti di rumorosità, di ubicazione o di orario previsti per le deroghe semplificate; sono disciplinate dal presente articolo anche eventuali attività in deroga al chiuso.

Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare domanda conforme all'allegato RDAR-04 almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività; in tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità richiesti e la loro motivazione e dovrà essere allegata la documentazione prevista dalla D.C.R. 77/2000 al punto 3.3.

In zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe oltre un numero massimo di 20 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a manifestazioni ed eventi diversi tra loro, e per un numero massimo di 5 giorni nell'anno per manifestazioni al chiuso.

Le deroghe non potranno essere comunque concesse per orari oltre le ore 02:00 e livelli in facciata superiori a 95 dBA (per attività all'aperto) oppure superiori a 65 dBA (all'interno di ambienti abitativi) per attività al chiuso.

#### Art. 20 ATTIVITA' PRESSO PUBBLICI ESERCIZI (P.E. CON INTRATTENIMENTO MUSICALE, RSTORANTI, BAR, CLUB, E CIRCOLI PRIVATI)

Le attività temporanee di intrattenimento musicale all'aperto presso pubblici esercizi possono essere autorizzate in deroga con le modalità di cui all'art. 18 o 19; non possono essere concesse deroghe per oltre 30 giorni nell'arco dell'anno con un massimo di 2 serate a settimana.

Attività di intrattenimento al chiuso in deroga possono essere autorizzate per un massimo di 5 serate l'anno con limite di orario alle 00:30.e secondo le modalità di cui all'art. 19.

Le attività di somministrazione alimenti e bevande all'aperto svolte da pubblici esercizi e che non comportino intrattenimenti musicali sono esonerate dalla richiesta di deroga ai sensi del presente Regolamento e sono soggette ai limiti di orario previsti nell'ordinanza che disciplina gli orari di pubblici esercizi.

### **TITOLO III ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

### ART. 21 MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. (D. Lgs. 27 gennaio 1992, n.136).

### ART.22 MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è sempre ammesso in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/97.

L'impiego di macchine agricole in prossimità di zone I e II (così come definite dal D.P.C.M. 14/11/97) o in prossimità di recettori sensibili è ammesso solo previa autorizzazione in deroga da parte del Comune.

### ART.23 ALLARMI ACUSTICI

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 5 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

### ART.24 CARICO E SCARICO MERCI

Le attività di carico e scarico merci presso esercizi commerciali sono consentite negli orari previsti dal *Regolamento di Polizia Municipale* e non sono soggette ai limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente.

### ART.25 PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

Le attività di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti sono consentite negli orari previsti da specifica regolamentazione e non sono soggette ai limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente.

### ART.26 ATTIVITÀ AL CHIUSO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI DI NUOVA APERTURA (RISTORANTI, BAR, CIRCOLI, SALE GIOCHI, PUBBLICI ESERCIZI CON INTRATTENIMENTI MUSICALI)

L'attività di nuovi bar, ristoranti, Pubblici Esercizi con intrattenimenti musicali, sale giochi confinanti con locali di civile abitazione può essere ammessa solo se i locali sono dotati di idonea insonorizzazione tale da ottenere un isolamento acustico normalizzato di solaio e di parete con indice di valutazione di almeno 55 dB (come definito dalla UNI EN ISO 717-1).

Eventuali superamenti derivanti da comportamenti scorretti o comunque non ricorrenti della clientela non sono considerati ai fini del presente Regolamento.

L'attività di nuovi locali a maggior impatto acustico (pubblici esercizi con intrattenimenti musicali, circoli, sale giochi, discoteche, sale da ballo...) non è ammessa in zona I e II del Piano di Classificazione acustica.

#### ART.27 DIFFUSIONE MUSICALE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

La diffusione musicale negli esercizi commerciali nei quali la musica non è indispensabile alla tipologia di attività svolta (esempio diffusione musicale nei supermercati, negozi abbigliamento, acconciature ecc.) è ammessa negli orari di apertura del negozio e non è soggetta alle disposizioni procedurali di cui al presente Regolamento; il volume deve essere tale da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini ed è soggetta ai controlli della Polizia Municipale; eventuali abusi sono puniti ai sensi dell'art. 659 del C.P.

#### ART.28 PUBBLICITA' FONICA

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

### **TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

#### ART.29 SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

#### ART.30 SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

#### ART.31 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento sostituisce gli articoli del Regolamento di Polizia Municipale e del Regolamento di Igiene in contrasto con le norme specifiche contenute nei precedenti articoli.

#### ART.32 ATTIVITA' RICORRENTI

Per manifestazioni e attività ricorrenti, svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti il legale rappresentante può rimandare alla relazione del tecnico competente già in possesso dell'Amministrazione Comunale dichiarando che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere comunque idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

#### ART.33 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento e le sue modifiche salvo quelle meramente tecniche o di adeguamento a norma legislative sono deliberate dal Comune di Bucine con la procedura prevista dal proprio Statuto.

**ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

**1. modulo RADR-01**

CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI  
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
(deroga semplificata art.10 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)

**2. modulo RADR-02**

CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI  
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA  
TEMPORANEA  
(deroga non semplificata art. 11 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)

**3. modulo RADR-03**

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E  
ASSIMILABILI COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
ALL'APERTO  
(deroga semplificata art. 18 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)

**4. modulo RADR-04**

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E  
ASSIMILABILI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA'  
RUMOROSA TEMPORANEA (deroga non semplificata art. 19 Regolamento Comunale  
Disciplina Attività Rumorose)

**5. modulo RADR-05**

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA RICORRENTE  
(art. 31 Regolamento Comunale Disciplina Attività Rumorose)

modulo RADR-01  
CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI  
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
(deroga semplificata art. 10 Regolamento di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE DI BUCINE  
UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.) \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax)

**COMUNICA**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto **DICHIARA**

che l'attività si svolgerà nel rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente L. 447/95-D.P.C.M. 14/11/97

oppure

che l'attività rispetterà quanto indicato nell'art. 10 del Regolamento comunale; a tal fine allega per cantieri di durata superiore a 5 giorni lavorativi la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
2. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
3. descrizione di tutti gli accorgimenti e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo
4. eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. 588/87 D.Lgs. 135/92, D.Lgs. 137/92).

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_



modulo RADR-02  
CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI  
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
(deroga non semplificata art. 11 Regolamento di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE DI BUCINE  
UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.) \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax)

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in deroga a quanto stabilito dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto allega la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale:

- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile
- eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. 588/87 D.Lgs. 135/92, D.Lgs 137/92)
- descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione
- eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere
- limiti richiesti e loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

modulo RADR-03  
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI  
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA ALL'APERTO  
(deroga semplificata art. 18 Regolamento di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE DI BUCINE  
UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_

della  manifestazione  ditta \_\_\_\_\_

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax)

**COMUNICA**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto **DICHIARA:**

che l'attività rispetterà quanto indicato nell'art 18 del Regolamento Comunale di disciplina delle attività rumorose ed avrà durata NON superiore alle 3 giornate lavorative consecutive;

oppure

che l'attività rispetterà quanto indicato nell'art 18 del Regolamento Comunale di disciplina delle attività rumorose, ed avrà durata superiore alle 3 giornate lavorative consecutive; a tal fine allega la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
2. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
3. descrizione di tutti gli accorgimenti e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo .

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

modulo RADR-04  
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI  
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
(deroga non semplificata art. 19 Regolamento di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE DI BUCINE  
UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di: Olegale rapp.te Otitolare O altro (specif.) \_\_\_\_\_

della O manifestazione O ditta \_\_\_\_\_

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax)

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per  
l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e negli orari \_\_\_\_\_

in deroga a quanto stabilito dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto allega la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale:

- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile
- descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione
- eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione
- limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

modulo RADR-05

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA RICORRENTE  
(art. 31 Regolamento Comunale di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE DI BUCINE  
UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_  
della  manifestazione  ditta \_\_\_\_\_  
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n. civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto **DICHIARA:**

che l'attività si svolgerà con le stesse modalità di cui alla relazione \_\_\_\_\_ redatta dal tecnico competente \_\_\_\_\_, trasmessa in data \_\_\_\_\_ in occasione dell'attività svolta nel periodo \_\_\_\_\_ e che pertanto è da ritenersi valida la documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente presentata per tale attività.

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_